

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO NO SLOT”

#### Art. 1.

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata **Movimento No Slot**. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha sede in Via Marco D'Agrate, 43 20139 Milano e può istituire uffici anche in altre località. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

#### Art. 2

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- TUTELARE i diritti dei consumatori e utenti delle pratiche legali ed illegali del giuoco d'azzardo;
- AUSPICARE una presa di coscienza del problema del gioco d'azzardo da parte dei cittadini, delle associazioni, dei corpi intermedi, delle autorità che vivono, lavorano e operano sui 16 territori;
- COLLABORARE con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti il contrasto al gioco d'azzardo e la cura della ludopatia;
- SOSTENERE le iniziative *legislative locali e nazionali* che mirano a regolare e limitare l'azzardo legale e la prevista avanzata del gioco on-line, attraverso i canali televisivi, la carta stampata e ogni altro mezzo ritenuto valido al raggiungimento degli scopi associativi;
- TUTELARE la libera crescita dei nostri ragazzi affinché il “gioco” sia nient'altro che gioco e forme anche indirette di “azzardo” non si introducano surrettiziamente nei luoghi – es. ludoteche, centri di aggregazione, ecc. – del loro divertimento e della loro formazione. Contribuire a tale proposito a progetti di ricerca per la scuola, con gli studenti, i genitori e gli insegnanti;
- SOSTENERE i commercianti e i titolari d'impresa – ad es. bar, edicole, benzinai e negozi alimentari – che non intendono trasformare la ragione sociale del loro lavoro in funzione subordinata rispetto al guadagno derivante dal gioco d'azzardo. Proporre sul piano locale una riduzione della pressione fiscale per gli esercizi “virtuosi”. Sostenere iniziative di promozione commerciale come ad esempio quella basata sull'esposizione di vetrofanie recanti il logo “No Slot”;
- AVANZARE sui territori proposte concrete per regolamentare la localizzazione, gli orari di apertura delle sale da gioco e gli orari di attivazione delle macchine da gioco in locali aperti al pubblico, la pubblicità del gioco d'azzardo, soprattutto in prossimità di luoghi sensibili (ospedali, case di riposo, scuole);
- COMPIERE ed INCORAGGIARE studi scientifici e pubblicazioni di economia, sociologia e diritto nel campo del contrasto al gioco d'azzardo patologico dei consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;
- PROMUOVERE e FAVORIRE scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti in Italia e all'estero;
- FARE RETE e favorire a tal fine il dibattito, il confronto e l'incontro, organizzando momenti di riflessione e approfondimento. Dedicare a tale scopo un sito Internet ([www.noslot.it](http://www.noslot.it)) e pagine dedicate sui social network. Mettere a disposizione sul sito i dati, la documentazione e le “best practices” realizzate nella lotta al gioco d'azzardo patologico;
- SVOLGERE in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone e tra esse anche attività formative;
- ESERCITARE attività di consulenza a favore delle associate e PROMUOVERE iniziative nell'interesse comune delle società aderenti;
- ELABORARE ed ATTIVARE progetti coerenti con gli obiettivi di cui sopra, al fine di ottenere finanziamenti o elargizioni liberali, senza alcun fine di lucro, da parte di enti benefici, Stato o Comunità europea;

#### Art. 3

Possono far parte dell'associazione persone, organizzazioni e associazioni con scopi analoghi o complementari.

#### Art. 4

L'associazione “Movimento No Slot” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci:

- ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- **SOSTENITORI:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale maggiorata stabilita dal Consiglio direttivo;
- **ONORARI:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.

Non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

#### **Art. 5**

L'ammissione dei soci ordinari e soci sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo; contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni.

#### **Art. 6**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Si impegnano inoltre a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire tutte quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo.

#### **Art. 7**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Soci ordinari e soci sostenitori hanno pari diritti di voto.

#### **Art. 8**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proprietà intellettuale su loghi, denominazione siti, progetti sviluppati nell'ambito dell'attività propria o donati da soci;
- contributi da parte dei soci per lo sviluppo di specifici progetti o la copertura parziale o totale delle spese inerenti a richieste di consulenza legale, informatica, organizzativa;
- ogni altro tipo di entrata.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di adesione annuale che vengono stabilite dal Consiglio direttivo; possono altresì essere previsti eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie..

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 9**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore.

#### **Art. 10**

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria o in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno la metà più uno degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza semplice dei soci e delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione può essere fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e/o mediante convocazione tramite posta elettronica e/o mediante comunicazione nell'apposita area del sito internet "[www.noslot.it](http://www.noslot.it)".

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà redigere il verbale e trascrivere le delibere assembleari. Il verbale e le delibere dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e debbono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede e/o inviate via posta elettronica e inserite nell'apposita area del sito internet "[www.noslot.it](http://www.noslot.it)"

#### **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Consiglio direttivo, il Revisore;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci sulle modifiche dello Statuto, la revoca degli organismi dell'Associazione e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 12**

Il Presidente dell'Associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto per un numero massimo di 3 mandati consecutivi; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale o del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal membro più anziano di carica del Consiglio.

#### **Art. 13**

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da 3 a 5 consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Tra i membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso designa il Tesoriere.

#### **Art. 14**

Il Consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure qualora tre dei suoi membri lo richiedano per giustificato motivo; il Consiglio direttivo deve in qualunque caso essere convocato per un minimo di due volte l'anno.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicizzare come indicato nell'art. 10.

#### **Art. 15**

Il Consiglio direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le delibere assunte dall'Assemblea generale dell'Associazione. In particolare:

- è investito di tutti i più ampi per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea generale;

- può affidare ai suoi membri, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate.

**Art. 16**

Il Revisore rimane in carica 3 anni, è scelto dall'Assemblea tra i soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il suo compito è verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere l'apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo, riceve l'estratto conto e deve poter liberamente ed in maniera autonoma verificare le attività economiche dell'associazione.

**Art. 17**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 18**

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

**Art. 19**

Qualsiasi versamento a favore dell'associazione deve essere tracciabile e quindi effettuato tramite bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Non è ammesso l'uso del contante o di assegni, nemmeno a fini di rimborso spese.

**Art. 20**

Qualsiasi movimentazione in uscita dal conto dell'Associazione deve essere effettuata dai soggetti ai quali l'Assemblea conferisce i relativi poteri. Presso la Banca/Ufficio Postale nei quali vengono aperti i conti deve essere depositato lo statuto dell'Associazione e la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.

**Art.21**

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in via tracciabile, attraverso bonifico bancario. Non sono ammesse carte di credito o di pagamento.

**Art. 22**

Non è ammessa alcuna forma di debito o sconfinamento del conto corrente. L'internet banking è consentito qualora rispetti le condizioni di trasparenza e sicurezza sopra delineate.

**Art. 23**

Il Revisore in qualsiasi momento ha diritto ad ottenere dati aggiornati circa il saldo e le movimentazioni del conto corrente.